




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 2

Marzo – Aprile 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXI n. 2

MARZO - APRILE 2010

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
DIRITTO PENALE.....	9
<i>Loi n. 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (J.O. del 3 marzo 2010)</i>	9
Francia	10
RESPONSABILITÀ PENALE / PROCESSO PENALE	10
<i>Loi n. 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (J.O. dell'11 marzo 2010)</i>	10
Francia	12
SERVIZIO CIVILE.....	12
<i>Loi n. 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (J.O. dell'11 marzo 2010)</i>	12
Regno Unito.....	13
COSTITUZIONE - RIFORMA	13
<i>Constitutional Reform and Governance Act 2010</i>	13
Regno Unito.....	15
DIRITTI D'AUTORE.....	15
<i>Digital Economy Act 2010</i>	15
Regno Unito.....	17
DIRITTI POLITICI E CIVILI	17
<i>Equality Act 2010</i>	17
Regno Unito.....	19
GIUSTIZIA.....	19
<i>Bribery Act 2010</i>	19
Regno Unito.....	20
GIUSTIZIA.....	20
<i>Crime and Security Act 2010</i>	20

Spagna	21
GIUSTIZIA - COOPERAZIONE.....	21
<i>Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales (BOE núm. 61)</i>	21
<i>Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso (BOE núm. 61)</i>	21
Spagna	23
RICICLAGGIO / TERRORISMO.....	23
<i>Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE núm. 103).....</i>	23
Politiche economiche	25
Francia	27
ECONOMIA.....	27
<i>Loi n. 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (J.O. del 10 marzo 2010).....</i>	27
Germania	29
ASSICURAZIONI - AGRICOLTURA	29
<i>Gesetz zur Stabilisierung der Finanzlage der Sozialversicherungssysteme und zur Einführung eines Sonderprogramms mit Maßnahmen für Milchviehhalter sowie zur Änderung anderer Gesetze (Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz - SozVersStabG) von 14 April 2010 (BGBl. I, S. 410) - Legge per la stabilizzazione della situazione finanziaria relativa al sistema di garanzie sociali, per l'introduzione di un Programma speciale recante misure per i proprietari di bestiame da latte e per la modifica di altre leggi</i>	29
Germania	31
BILANCIO DELLO STATO	31
<i>Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010) vom 6. April 2010 - Legge sull'accertamento del progetto di bilancio federale per l'anno 2010 (BGBl. I, S. 346)</i>	31
Germania	32
IMPOSTE E TASSE.....	32
<i>Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 8. April 2010 - Legge per il recepimento di direttive fiscali comunitarie e per la modifica di altre disposizioni fiscali (BGBl. I, S. 386)</i>	32

Regno Unito.....	33
ENERGIA.....	33
<i>Energy Act 2010</i>	33
Spagna	34
COMMERCIO AL DETTAGLIO	34
<i>Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE núm. 53)</i>	34
Spagna	36
TELECOMUNICAZIONI	36
<i>Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE núm. 79)</i>	36
Politiche sociali	39
Francia	41
MALATI - ASSISTENZA	41
<i>Loi n. 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (J.O. del 3 marzo 2010)</i>	41
Spagna	43
ABORTO.....	43
<i>Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 55)</i>	43
Stati Uniti d'America	45
SANITÀ PUBBLICA.....	45
<i>Patient Protection and Affordable Care Act (Public Law 111-148)</i>	45
<i>Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 (Public Law 111-152)</i>	45
Indice delle voci.....	47

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2010.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

DIRITTO PENALE

Loi n. 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (J.O. del 3 marzo 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021897659&dateTexte=>)

La legge n. 2010-201 affronta l'imbarazzante fenomeno, attualmente in aumento, degli atti delinquenti commessi da bande violente di minori nei confronti di persone o cose. Secondo il Ministero dell'interno, circa 5.000 persone, la metà delle quali minori, appartenerebbero ad una delle 222 bande conosciute in Francia, alle quali andrebbero aggiunte le bande costituite in maniera episodica ed effimera. Si parla di 25.000 casi di violenze all'anno perpetrate contro soggetti che incarnano istituzioni della Repubblica. Spesso tali violenze sono commesse contro insegnanti o comunque all'interno di istituti scolastici.

La legge in oggetto ha modificato diverse disposizioni del *Code Pénal* prevedendo l'applicazione di una nuova circostanza aggravante in caso di violenze commesse su persone "in ragione delle loro funzioni", quali insegnanti o membri del personale che lavora negli istituti scolastici (art. 11 della legge).

Un nuovo reato (punito con 1 anno di detenzione e 15.000 euro di ammenda) reprime in modo specifico la partecipazione ad una banda violenta (*Code Pénal*, art. 222-14-2) e la legge estende il crimine di partecipazione delittuosa ad un gruppo armato anche a coloro che, pur non essendo armati, partecipino volontariamente a bande nelle quali una o più persone siano visibilmente armate (1 anno di prigione e da 15.000 euro di ammenda), prevedendo un'ulteriore aggravante per chi mantenga il viso coperto per non essere identificato (3 anni di prigione e 45.000 euro di ammenda) (*Code Pénal*, art. 431-4).

Un'altra circostanza aggravante è prevista in caso di furto o di estorsione commessi nelle scuole o nelle loro vicinanze (*Code Pénal*, art. 311-4 e art. 312-2) o di distruzione, degradazione o danneggiamento di beni altrui (*Code Pénal*, art. 322-3).

Infine è stata creata una nuova fattispecie di reato per reprimere in modo specifico le incursioni negli istituti scolastici (punito con 1 anno di prigione e 7.500 euro di ammenda), con ulteriori aggravamenti di pena in caso di reato commesso durante riunioni o da persona armata oppure da un gruppo nel quale almeno un partecipante risulti armato (*Code Pénal*, artt. 431-22 e ss.).



Francia

Legge

RESPONSABILITÀ PENALE / PROCESSO PENALE

Loi n. 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (J.O. dell'11 marzo 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954436&dateTexte>

La legge n. 2010- 242 del 10 marzo 2010, recante misure per limitare il rischio di recidiva criminale, recepisce le indicazioni contenute nella decisione n. 2008-562 del Consiglio Costituzionale del 21 febbraio 2008 (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008-562-dc/decision-n-2008-562-dc-du-21-fevrier-2008.12318.html?version=dossier_complet) in merito alla Loi n. 2008- 174 du 25 février 2008 relative alla rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental e si ispira ad un Rapporto, presentato al Presidente della Repubblica nel maggio 2008 dal primo Presidente della Corte di Cassazione, Vincent Lamanda.

Il Rapporto, che ha per titolo “Amoindrir le risque de récidive criminelle des condamnés dangereux” (<http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000332/0000.pdf>) è stato richiesto dal Presidente Sarkozy nel febbraio 2008 al fine di ottenere uno studio sulla persistenza dello stato di pericolosità dei criminali condannati per reati gravi come la pedofilia, l'omicidio, la tortura, lo stupro e la presentazione di una serie di proposte per migliorare il dispositivo legislativo allo scopo di limitare il rischio di recidiva per coloro che sono stati già condannati per questi reati. Il Rapporto raccomanda in particolare di generalizzare la prescrizione delle cure mediche, psicologiche e sociali dei condannati più pericolosi, dal momento in cui inizia l'esecuzione della pena detentiva loro irrogata.

La legge n. 2010- 242 integra le misure previste dalla Loi n. 2008-174 du 25 février 2008 relative alla rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162705&fastPos=1&fastReqId=315889991&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>). Una scheda di sintesi su tale legge è reperibile sul Bollettino LS n. 1/2008 (http://biblioteca.camera.it/application/xmanager/projects/biblioteca/attachments/documenti/files/000/000/067/LS2008_1.pdf). La Loi n. 2008-174 ha in particolare introdotto l'istituto della rétention de sûreté (“permanenza di sicurezza”) in un centro socio-medico-giudiziario, per i rei di pedofilia, omicidio, tortura, atti di barbarie aggravata, stupro e sequestro aggravato, presso il quale essi possono essere inviati dopo l'esecuzione della pena detentiva (art. 706-53-13 del Codice di procedura penale).

segue



La nuova legge n. 2010-242, che si compone di 22 articoli e reca in particolare modifiche al codice di procedura penale, chiarisce, in primo luogo, le condizioni della “permanenza di sicurezza” in tali centri socio-medico-giudiziari. Il testo prevede, in particolare, che per i condannati per cui è disposta l’assegnazione in questi centri, sia previsto un regime di cure mediche, sociali e psicologiche già durante la loro detenzione in istituti penitenziari (art. 2 della legge n. 2010-242). È inoltre previsto che le persone poste in questi centri possano beneficiare dell’assistenza legale (art. 8).

Il provvedimento stabilisce poi che il ricorso alla rétention de sûreté debba avvenire solo nel caso in cui il rafforzamento delle misure di surveillance de sûreté si riveli insufficiente per prevenire il rischio di recidiva (art. 4).

La legge prevede inoltre l’estensione del campo di applicazione della “sorveglianza di sicurezza” (art. 706-53-19 del codice di procedura penale) da uno a due anni (art. 3).

La legge prevede, in secondo luogo, che la prescrizione di trattamenti inibitori della libidine per i criminali sessuali sia di competenza esclusiva del medico curante e fissa alcune sanzioni nel caso di rifiuto da parte del paziente a seguire il ciclo di trattamenti prescritti (art. 10).

Il testo legislativo introduce, in terzo luogo, un repertorio di dati personali relativi alle persone perseguite in giudizio o condannate, per le quali è stato stabilito un trattamento socio-giudiziario. Il repertorio è aggiornato dal servizio del casellario giudiziale, sotto l’autorità del Ministro della giustizia ed è posto sotto il controllo di un magistrato (art. 9).

Per assicurare una migliore protezione delle vittime dei reati sopra citati, la legge stabilisce che le giurisdizioni competenti possano disporre che, al termine dell’esecuzione della pena detentiva, al condannato possa essere vietato di entrare in relazione con la vittima e, all’occorrenza, di avvicinarsi al suo domicilio o al suo luogo di lavoro (art. 11).

La legge stabilisce inoltre disposizioni relative allo schedario giudiziario nazionale automatizzato, contenente dati a carattere personale degli autori di reati sessuali o di altri gravi reati (art. 12).



Francia

Legge

SERVIZIO CIVILE

Loi n. 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (J.O. del 11 marzo 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954325&dateTexte=>

La legge n. 2010-241 modifica alcune disposizioni del *Code du Service national* e istituisce il “*Service civique*” obbligatorio nell’ambito del Servizio nazionale universale, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo di un *melting-pot* sociale, incoraggiando nello stesso tempo l’impegno civile dei giovani.

La legge è nata dalla constatazione, emersa nel dibattito sul tema del “servizio civile volontario” tenutosi al Senato il 10 giugno 2009, che il dispositivo del servizio civile, come disegnato dalla Legge n. 2006-396, non ha raggiunto i suoi obiettivi (era stato previsto il reclutamento di 50.000 giovani entro il 2007, mentre i dati parlano di meno di 3000 volontari all’anno). Inoltre il sistema in vigore di volontariato associativo perseguiva obiettivi non corrispondenti ad un impegno di interesse generale ed era inadatto a garantire la trasmissione dei Valori della Repubblica alle giovani generazioni.

La nuova legge, attraverso la riforma del “servizio civico”:

- riunisce i principali dispositivi di volontariato esistenti all’interno di uno statuto omogeneo per renderlo più comprensibile e, quindi, più “attraente”;
- razionalizza il funzionamento amministrativo e tecnico del volontariato;
- valorizza il “servizio civico” tra i diversi percorsi formativi dei giovani;
- fa crescere in “potenza” il “servizio civico” al fine di potervi inserire dei vantaggi per i giovani che lo scelgano.

Il testo legislativo disciplina le possibilità offerte dal servizio civico di servire i valori della Repubblica e di impegnarsi per un progetto collettivo d’interesse generale (art. 2) e prevede una campagna di sensibilizzazione sull’importanza dei valori della cittadinanza e della coesione nazionale (art. 3).

La legge n. 2010-241 prevede che la sottoscrizione di un impegno di servizio civico sia limitata a organismi senza scopo di lucro o a enti morali di diritto pubblico e detta le condizioni per la sottoscrizione, legate alla nazionalità e all’età (superiore a 16 anni).

Le nuove disposizioni disciplinano anche la durata del servizio (tra i 6 e i 24 mesi) ed i limiti orari.

Un decreto fissa l’ammontare dell’indennità, non soggetta a imposta o oneri sociali.

Entro il 30 giugno 2010 il Governo presenterà al Parlamento un rapporto sui risultati dei negoziati con le parti sociali per la creazione di un *congé de service civique*.

Il Governo presenterà infine al Parlamento un rapporto sul “Servizio civico obbligatorio” entro il 31 dicembre 2011.



Regno Unito

Legge

COSTITUZIONE - RIFORMA

Constitutional Reform and Governance Act 2010

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/contents>)

La legge contiene disposizioni eterogenee, il cui comune denominatore è individuabile principalmente nel rafforzamento complessivo dei controlli parlamentari e nella modifica di alcuni istituti rilevanti per l'organizzazione costituzionale dello Stato.

La prima materia disciplinata (alla quale è riservata la prima delle sette parti in cui è suddiviso il testo normativo) riguarda il complesso di funzioni esercitate dall'Esecutivo che attengono, in particolare, alle nomine e alla disciplina interna della pubblica amministrazione (*Civil Service*). A questo riguardo, la legge rappresenta l'epilogo di un lungo dibattito politico-istituzionale (avviato nel 1997 e scandito dalla pubblicazione di alcuni documenti programmatici del Governo e di rapporti indipendenti) circa l'opportunità di fornire base legislativa all'obbligo di imparzialità della pubblica amministrazione anziché meramente affidarne l'intera disciplina a codici deontologici e di buona pratica; ciò, al fine di segnare una più netta linea di separazione tra le dinamiche interne al gioco politico e gli indirizzi amministrativi, di assicurare la trasparenza delle decisioni e di rafforzare i controlli parlamentari (*scrutiny*) sull'andamento della stessa pubblica amministrazione.

La legge, pertanto, attribuisce al *Minister for the Civil Service* la generale potestà organizzativa del personale della pubblica amministrazione (e al competente *Secretary of State* quella concernente il personale del servizio diplomatico), devolvendo ad un apposito codice di condotta la specificazione dei canoni – enunciati nella legge - di integrità, onestà, imparzialità e correttezza ai quali deve conformarsi l'operato dei *civil servants*.

Sono quindi definiti, in termini aggiornati, il ruolo e le prerogative della *Civil Service Commission*; tale organismo (la cui prima istituzione risale al 1855) vigila sul rispetto dei principi di imparzialità e di selezione basata sul merito che connotano il pubblico impiego e il personale del servizio diplomatico, e provvede ad espletare le relative procedure di reclutamento, concernenti, dal 1982 le nomine ai livelli più elevati del *civil service* (mentre le assunzioni dei livelli più bassi è stata devoluta alla competenza dei singoli Dipartimenti governativi). La Commissione è altresì investita di competenze di tipo giurisdizionale relativamente all'esame dei ricorsi riferiti a violazioni del codice di condotta.

La legge, inoltre, formula il principio dell'accesso alle cariche della pubblica amministrazione sulla base del merito e di selezioni pubbliche (*fair and open competition*); a tale requisito è sottratta, nel presupposto del suo carattere discrezionale, la nomina di consulenti (*special advisers*). Per la disciplina dello *status* dei consulenti è prevista la redazione di un separato codice di condotta, in cui, tra l'altro, saranno stabilite, nei loro riguardi, norme preclusive circa l'esercizio di poteri relativi ad autorizzazioni di spesa a valere su fondi pubblici e di gestione del personale dei ruoli del *civil service*.





La seconda parte della legge concerne la ratifica dei trattati internazionali e formalizza il ruolo del Parlamento (finora esercitato, nella prassi costituzionale, in base alla convenzione nota come *Ponsonby Rule*), conferendo effetto legale e cogente alle risoluzioni in merito adottate dalle Camere.

Vi è inoltre delineato il relativo procedimento, il cui esito si sostanzia in una forma di silenzio-assenso. E' infatti stabilito che, a fronte di una risoluzione contraria espressamente approvata dalla Camera dei Comuni, il Governo non può procedere alla ratifica; questa si perfeziona quando siano trascorsi ventuno giorni (decorrenti dalla presentazione da parte del Governo della relativa mozione) senza che la Camera dei Comuni abbia formulato la propria opposizione mediante *resolution*.

Per contro, l'analoga deliberazione della Camera dei Lords non preclude la ratifica ma comporta un rafforzato onere di motivazione da parte del Governo, tenuto a presentare alla Camera Alta una mozione corredata di documenti aggiuntivi a sostegno della ratifica. Nel differenziato assetto delle attribuzioni delle due Camere, pertanto, un effettivo potere di veto rientra quindi nelle prerogative della sola Camera dei Comuni.

Le disposizioni raccolte nella terza parte del testo legislativo hanno egualmente rilevanza per l'ordinamento parlamentare in quanto modificano la disciplina, recentemente introdotta (con il *Parliamentary Standards Act* del 2009), delle indennità corrisposte ai membri delle Camere e del Parlamento Europeo. A tale riguardo, la legge precisa l'ambito delle competenze attribuite all'organismo parlamentare di controllo già istituito in questo ambito, la *Independent Parliamentary Standards Authority* (IPSA), abilitandola inoltre ad avvalersi di un Ufficio da questa costituito (*Compliance Officer*) che, in luogo del precedente *Commissioner for Parliamentary Investigations*, svolga compiti di vigilanza sul rispetto del regime di pubblicità finanziaria prescritto per i membri del Parlamento e le relative attività istruttorie.

In relazione al trattamento economico dei parlamentari rilevano, inoltre, le disposizioni (nella quarta parte della legge) che, a fini fiscali, ne stabiliscono in via presuntiva la residenza sul territorio nazionale dal momento del loro giuramento.

Le successive parti del testo normativo contengono disposizioni accomunate dalla generale finalità di garantire, seppure in ambiti diversi, la completezza, la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni prodotte o detenute dai poteri pubblici. Tale obiettivo è perseguito dal legislatore, sempre nella prospettiva di rafforzare il controllo parlamentare, con riguardo ai documenti finanziari presentati dal Governo al Parlamento, per i quali il Tesoro è abilitato (in modifica del *Government Resources and Accounts Act* del 2000) a prescrivere criteri uniformi di redazione ai quali devono attenersi i singoli Dipartimenti.

In secondo luogo, la legge dispone (nella sesta parte) la riduzione da trenta a venti anni del termine di durata prescritto per l'opponibilità del segreto di Stato all'accesso ad atti pubblici.

Altre disposizioni sono dettate, nella settima parte del testo legislativo, in materia di amministrazione elettorale.



Regno Unito

Legge

DIRITTI D'AUTORE

Digital Economy Act 2010

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/pdfs/ukpga_20100024_en.pdf

La legge trae origine dall'indagine promossa nel 2008 dal Governo britannico sul settore delle comunicazioni (le cui attività rappresentano ormai l'8% del PIL nazionale), ed è stata anticipata nei suoi principali contenuti dal "libro bianco" dal titolo *Digital Britain (Final Report)*, pubblicato nel giugno 2009.

In questo documento, in particolare, lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali veniva individuato come uno dei principali aspetti di una strategia industriale nazionale rivolta a perseguire una crescita economica duratura. A questo fine si raccomandava l'adozione di iniziative riferite a quattro aspetti salienti: la stretta cooperazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di moderne infrastrutture tecnologiche; l'introduzione di un quadro normativo idoneo, in virtù della sua chiarezza e di un corretto bilanciamento degli interessi implicati, a creare le condizioni affinché il Regno Unito potesse diventare un centro di attrazione globale per le industrie della "economia digitale"; la promozione delle conoscenze e le capacità tecniche dei cittadini, in modo da consentirne la piena partecipazione alla "società digitale"; l'incremento del ricorso da parte della pubblica amministrazione alle nuove tecnologie in vista di un abbattimento dei costi e di miglioramenti qualitativi nella prestazione dei servizi pubblici.

Dando seguito a tali premesse, la legge provvede, in primo luogo, a rafforzare il potere conoscitivo del Parlamento, ponendo sull'autorità indipendente di settore – OFCOM – l'obbligo di presentare ogni triennio una relazione alle Camere sullo stato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

La parte principale del provvedimento è tuttavia costituita dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dalle sanzioni che vi sono previste per l'ipotesi della loro violazione; tali misure, al momento della loro elaborazione da parte del Governo e durante l'esame parlamentare, hanno suscitato reazioni critiche da parte di quanti vi hanno ravvisato una indebita restrizione posta alla libera fruizione di prodotti culturali attraverso Internet, nonché il rischio di intrusioni nella sfera privata degli utenti. Sotto questo profilo, la legge modifica il *Communications Act* del 2003 per inserirvi la previsione di particolari obblighi in capo ai fornitori di servizi di comunicazione, la cui finalità è quella di disincentivare le violazioni (*copyright infringements*) e ridurne la quantità su scala generale. La definizione in dettaglio delle suddette prescrizioni è rimessa, per gli aspetti sia sostanziali sia procedurali, a codici di condotta redatti dall'OFCOM e dotati di efficacia vincolante per i destinatari; la legge ne delinea tuttavia i contenuti essenziali, che articolano la tutela graduandola su un duplice livello.

Questi obblighi, in primo luogo, si sostanziano nella notifica, effettuata dal *provider* all'utente che ne ha sottoscritto i servizi, relativa all'avvenuta rilevazione del suo indirizzo IP (*internet protocol*) da parte di soggetti detentori di diritti di *copyright* (*copyright owners*), in quanto associato ad accertate violazioni *on line* di opere protette.



Queste notifiche - dette *copyright infringement reports* -, riferite a ciascun utente (o meglio, al suo indirizzo IP) e al numero di infrazioni ad esso attribuite, contengono l'indicazione del *copyright owner* da cui provengono, i riferimenti alle opere oggetto delle presunte violazioni ed altre informazioni a garanzia del destinatario.

Oltre alla notifica dei *reports* emessi dai *copyright owners*, gli obblighi dei *providers* comprendono la compilazione di liste (*copyright infringement list*) in cui sono riportate, in forma anonima, le violazioni attribuite ad ogni singolo utente; tali liste devono essere inoltrate ai *copyright owners* quando il numero delle infrazioni riconducibili ad un determinato utente superi il limite stabilito nel codice di condotta e riveli pertanto il loro carattere non occasionale o sporadico.

Tali rilevazioni hanno utilità per i *copyright owners* in quanto il *provider* provveda ad abbinare ad un determinato indirizzo IP l'identità dell'utente che, nel dato momento, si è avvalso della relativa connessione: ciò li pone in condizione di notificare all'interessato una definitiva diffida a desistere dal suo comportamento illecito (*final warning*) oppure, in caso di perdurante inosservanza, di far valere in giudizio i loro diritti. A questa identificazione, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, può tuttavia procedersi non per autonoma iniziativa del *provider* o dei *copyright owners*, bensì sulla base dell'autorizzazione resa dall'autorità giudiziaria con un *order* emanato su istanza di questi ultimi.

La legge delinea un ulteriore livello di tutela per l'ipotesi in cui, ad un anno dalla sua entrata in vigore, il sistema delle notifiche e delle diffide (non a caso definite *initial obligations*) si sia rivelato inefficace a ridurre la mole delle violazioni. Il Ministro competente è, in tal caso, abilitato ad imporre ulteriori prescrizioni ai *providers*, concernenti l'applicazione di misure tecniche preordinate a limitare l'accesso alla Rete dell'utente che abbia violato i diritti di *copyright* superando la soglia massima di infrazioni indicata dal codice di condotta. Gli aspetti tecnico-procedurali di queste misure (dette *technical obligations*), che possono concretarsi in restrizioni idonee ad ostacolare le operazioni di condivisione in rete di documenti digitali (*file-sharing*), oppure nella temporanea sospensione dei servizi di connessione, sono rimessi alla definizione dell'OFCOM. E' altresì prevista la possibilità, per il Ministro, di adire l'autorità giudiziaria per ottenere, in casi di particolare gravità e previa adeguata motivazione, un provvedimento di blocco di siti Internet di cui sia accertato il coinvolgimento in rilevanti violazioni dei diritti derivanti da *copyright*. Le decisioni con cui le sanzioni sono irrogate nei confronti degli utenti ritenuti responsabili di reiterate violazioni possono essere impugnate dinanzi ad un organismo costituito dall'OFCOM, oppure, ove si tratti di misure tecniche, dinanzi al *First Tier Tribunal*. Le sanzioni per l'utilizzazione abusiva di opere protette di *copyright* sono elevate, in modifica del *Copyright, Design and Patent Act* del 1988, fino ad un massimo di 50.000 sterline; l'inosservanza degli obblighi posti dalla legge (si tratti di *initial* oppure *tecnica obligations*) è invece sanzionata con una pena pecuniaria il cui ammontare, entro un massimo di 250.000 sterline, è determinato dall'OFCOM.

A chiusura del testo normativo sono dettate disposizioni di modifica della legislazione vigente con riguardo, rispettivamente, al regime autorizzatorio dei servizi televisivi e radiofonici, all'utilizzazione dello spettro elettromagnetico per la telefonia mobile e, in particolare, alla classificazione dei videogiochi secondo le fasce di età degli utenti (*age rating*), al fine di ampliare il novero dei *video games* soggiacenti a questo requisito in prospettiva della loro vendita al pubblico; e al diritto di prestito (*public lending*), in modo da includere i contenuti in formato elettronico (audio-libri, *e-books*) nel sistema di remunerazione degli autori le cui opere sono oggetto di consultazione nelle biblioteche pubbliche.



Regno Unito

Legge

DIRITTI POLITICI E CIVILI

Equality Act 2010

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents>)

Finalità principale del provvedimento è la razionalizzazione e l'aggiornamento della legislazione antidiscriminatoria vigente nel Regno Unito - costituita finora da testi normativi di portata settoriale - e la formulazione di un quadro legislativo unitario posto a fondamento della tutela dell'eguaglianza in ogni aspetto della vita sociale.

La legislazione in materia, risalente al 1965 quanto ai suoi esordi (anno di entrata in vigore del primo *Race Relations Act*) e poi accresciutasi anche in attuazione delle direttive comunitarie intervenute in questo ambito, è giunta ad annoverare una molteplicità di testi normativi (nel tempo più volte modificati) dedicati all'eliminazione delle disparità con riguardo, di volta in volta, al trattamento salariale, al sesso e all'orientamento sessuale, all'età, all'origine etnica, alle credenze religiose, alle disabilità. Le incongruenze e le sovrapposizioni rilevate nell'esperienza applicativa delle leggi di settore hanno fatto sì che si affermasse l'esigenza di una revisione legislativa finalizzata ad enucleare i principi fondamentali del diritto antidiscriminatorio e a formularli in un unico testo normativo, di generale applicazione. A partire dal 2005, pertanto, il Governo laburista pubblicava una cospicua serie di documenti programmatici, tra cui merita segnalare, in particolare, il *consultation paper* del 2007 in cui si prefigurava l'introduzione di una "legge unica" in materia di tutela dalle discriminazioni (*A Framework for Fairness: proposals for a Single Equality Bill for Great Britain*).

La revisione legislativa, nei propositi del Governo, avrebbe inoltre costituito l'occasione per aggiornare il contenuto delle regole antidiscriminatorie, in modo da estenderne la portata alle situazioni di svantaggio associate alle diseguaglianze socio-economiche (tale aspetto è stato affrontato nel "libro bianco" dal titolo *New Opportunities*, pubblicato nel gennaio 2009). La maturazione di un approccio rivolto ad una formulazione organica dei diritti garantiti all'individuo rispetto alle possibili discriminazioni di cui può essere vittima d'altra parte, è stata certamente favorita dall'introduzione, nel 1998, dello *Human Rights Act* (con cui il Regno Unito ha incorporato nel diritto interno la Convenzione europea sui diritti dell'uomo), e dal dibattito che si è successivamente sviluppato in merito all'opportunità di adottare, al suo posto, un *Bill of Rights* in cui siano enunciati i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.

Traendo origine da queste premesse, la legge in rassegna, composta di oltre 200 articoli e di numerosi allegati, armonizza e consolida in un unico testo i precedenti testi normativi, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione (ad eccezione, principalmente, dell'*Equality Act* del 2006 che istituisce disciplina l'autorità di garanzia di settore, la *Equality and Human Rights Commission*).

La tutela della libertà individuale rispetto alle discriminazioni è rafforzata dalla legge sotto diversi aspetti. Per gli enti pubblici che vi sono enumerati è previsto (nella parte prima) l'obbligo di considerare le situazioni di svantaggio socio-economico delle persone



interessate dall'esercizio delle loro funzioni; essi devono inoltre, nel loro operato, promuovere le pari opportunità e perseguire l'eliminazione di ogni condotta contraria alla legge.

Le garanzie riconosciute all'individuo, d'altra parte, vengono intensificate in virtù di un'estensione della tutela, tale da includere ogni "caratteristica protetta" dell'individuo (*protected characteristics*) che possa costituire motivo di discriminazione. Attraverso l'enunciazione dei "concetti chiave" dell'eguaglianza (nella parte seconda), la legge individua le caratteristiche personali oggetto di tutela: l'età; il sesso, l'orientamento sessuale e il transessualismo; la condizione di disabilità; le origini nazionali od etniche; la fede o le opinioni religiose; l'aver contratto matrimonio o l'essere parte di un'unione civile; la condizione di gravidanza o di maternità. E' quindi definito (nella parte terza) il comportamento discriminatorio, che può assumere forma diretta (*direct discrimination*), se posta in immediata relazione con una caratteristica protetta della persona; può consistere nel trattamento meno favorevole riservato ad una persona sulla base della combinazione di due sue caratteristiche incluse tra quelle protette (*combined discrimination*); oppure può manifestarsi in forma indiretta (*indirect discrimination*), quando si concreti nello svantaggio derivante, per una persona avente tali caratteristiche, da comportamenti di applicazione generale.

Il divieto di discriminazioni è quindi declinato dal testo normativo con riferimento a specifiche condizioni dell'individuo (ad esempio: di disabilità, transessualismo, stato civile) e ad una pluralità di contesti sociali. Le ipotesi considerate dalle legge fanno riferimento alla fornitura di beni e servizi, sia nel quadro di rapporti privati sia nell'esercizio di funzioni pubbliche; al rapporto di impiego, ipotesi in cui la parità di trattamento si articola in relazione alle fattispecie in precedenza disciplinate dalla legislazione settoriale (salario, maternità, disabilità); al trattamento riservato ai propri alunni, membri ed iscritti - attuali o potenziali - dalle strutture scolastiche ed educative, dalle associazioni, dalle organizzazioni politiche.

Una fattispecie posta in specifico rilievo nel testo legislativo è quella costituita dallo *harassment*, comportamento che si concreta in molestie sessuali, o nel trattamento meno favorevole riservato alla vittima per aver subito o rifiutato tali molestie, o nel comportamento discriminatorio riferito ad una caratteristica protetta della persona e che ha per scopo, o per effetto, la creazione di un ambiente nei suoi confronti degradante, intimidatorio, ostile o comunque suscettibile di lederne la dignità.

La diversa fattispecie della *victimization*, invece, si correla alla discriminazione compiuta nei confronti di un individuo in reazione a sue iniziative adottate a tutela dei propri diritti garantiti dalle legge (*protected acts*).

In relazione alle disabilità, la legge specifica gli obblighi di adeguamento (*duty to make adjustments*) che gravano sui soggetti pubblici e privati rispetto all'adozione delle misure rese necessarie da tali condizioni personali di svantaggio. Le misure possono consistere, a seconda dei casi, nell'adeguata conformazione dell'ambiente materiale, nell'adozione di particolari procedure o nella predisposizione di forme di assistenza e di sostegno personale; la loro mancata adozione, agli effetti della legge, equivale ad un atto di discriminazione.

Disposizioni ulteriori della legge estendono al 2030 la possibilità attualmente riconosciuta ai partiti politici di presentare liste elettorali esclusivamente formate da candidate (*women-only shortlists*); altre modificano la disciplina delle unioni civili (*civil partnership*) abrogando il divieto di effettuare la registrazione presso i luoghi di culto.

E', infine, dichiarata la nullità o, a seconda dei casi, l'inefficacia (*unenforceability*) dei contratti, dei bandi e degli accordi collettivi contenenti clausole di tenore discriminatorio.



Regno Unito

Legge

GIUSTIZIA

Bribery Act 2010

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>)

La riforma delle norme penali in tema di corruzione e di concussione – unitariamente qualificati in termini di *bribery offence* nella tradizione giuridica britannica – ha il suo antecedente storico nelle raccomandazioni formulate, nel 1995, dalla Commissione Nolan nel celebre *Report on Standards in Public Life*, in cui si affrontava il tema dei doveri, di tipo giuridico ed etico, incombenenti sui soggetti titolari di cariche pubbliche. Ne seguirono, negli anni successivi, diverse iniziative istruttorie da parte del Governo, culminate nella presentazione, nel 2003, di uno schema di disegno di legge (*draft Corruption Bill*). Le divergenze e le incertezze sulla struttura giuridica da attribuire al reato, il cui schema giuridico di riferimento era costituito dalla relazione *agent-principal* consolidatasi nel *common law*, determinarono tuttavia l'insuccesso parlamentare dell'iniziativa. Un contributo determinante è venuto più di recente dalla *Law Commission*, che in un proprio documento, pubblicato ad esito di una consultazione pubblica promossa sul tema (*Reforming Bribery*, del novembre 2008), creava le premesse per l'aggiornata definizione statutaria di un reato la cui fonte era stata per lungo tempo costituita da regole di diritto giurisprudenziale e dalle disposizioni di testi legislativi assai risalenti.

Attenendosi alle opzioni formulate dalla *Law Commission* in ordine alla riforma del reato di cui si tratta, e nell'intento di abbandonarne il precedente modello di *common law* in favore di uno schema fondato sull'intenzione del reo di porre in essere o di indurre in altri una condotta illecita, il legislatore ha ora dettato una disciplina omogenea della materia, imperniata sulla previsione di due figure di reato. La prima si correla all'offerta, alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni (*improper performance*) ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone. La seconda consiste nel richiedere, ricevere o nell'accettare di ricevere tale vantaggio. Alle due principali figure di reato così definite si aggiungono due ulteriori fattispecie: la prima riguarda la corruzione del pubblico ufficiale straniero, e proietta l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del territorio nazionale: la seconda, mutuata dai documenti internazionali approvati in materia, è riferita alla *corporate offence* costituita dall'omissione, da parte di una società commerciale, rispetto all'adozione di misure idonee a prevenire episodi di corruzione.

Gli ambiti in cui può aver luogo il reato in questione (ovvero le *relevant functions and activities* il cui correlarsi con le condotte illecite consente di queste la qualificazione giuridica in termini di *bribery*) sono individuati dalle legge nel settore pubblico (*functions of public nature*) così come nello svolgimento di attività commerciali e professionali.

I reati di *bribery*, per i quali è riservata l'azione penale al *Director of Public Prosecutions*, sono puniti con pene detentive fino ad un massimo di dieci anni, e con pene pecuniarie di ammontare non predeterminato nel caso delle società commerciali.



Regno Unito

Legge

GIUSTIZIA

Crime and Security Act 2010

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/17/contents>)

La legge contiene previsioni le cui principali finalità possono individuarsi, da una parte, nell'intento di facilitare l'azione di contrasto della criminalità da parte delle forze di polizia; dall'altra, nell'aggiornamento della cospicua legislazione penalistica introdotta negli ultimi anni in relazione alla repressione di reati che, indipendentemente dalla loro gravità, hanno notevole impatto sociale.

Sotto il primo aspetto, il testo legislativo semplifica gli obblighi gravanti sulle autorità di polizia relativamente alla verbalizzazione nei casi di fermo o di perquisizione di individui sospettati, e rafforza, delle autorità medesime, i poteri concernenti la raccolta e la conservazione di dati biometrici e di campioni biologici (impronte digitali, rilevazione del DNA) riferiti ad individui che abbiano riportato, in patria o all'estero, condanne per gravi reati di violenza oppure a sfondo sessuale. A questo specifico riguardo, la legge introduce un quadro normativo per la conservazione e la successiva distruzione di questi dati personali e materiali biologici, in conformità ai requisiti posti, nel 2008, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza pronunciata nel caso *S. and Marper c. Regno Unito*.

Con riferimento ai fenomeni di criminalità "minore", ma non meno rilevanti per la sicurezza e la serenità dei cittadini, rilevano le disposizioni in materia di violenza domestica, attribuendo alle autorità di polizia il potere di emettere, nei confronti dei soggetti accusati di tali atti di violenza, una diffida (denominata *Domestic Violence Protection Notice*) a non contattare la vittima e a non frequentarne i luoghi di residenza o di attività. Analoghe disposizioni sono dettate dalla legge con riguardo alla criminalità giovanile di gruppo (*gang-related violence*) o consistente nei cosiddetti *anti-social behaviours*, al fine di abilitare gli organi di polizia ad ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti di contenuto inibitorio nei confronti di individui implicati in tali attività criminali, e, in caso di inosservanza, ordinanze in vario modo restrittive della libertà personale (mediante l'emanazione, nei diversi casi, di *supervision orders*, *detention orders* oppure *parenting orders*).

Il testo legislativo contiene disposizioni ulteriori e di contenuto eterogeneo. Esse si riferiscono all'ordinamento penitenziario, per introdurre il divieto di possesso, da parte dei detenuti, di telefoni cellulari e di dispositivi idonei al ricevimento e all'invio di informazioni a distanza; alla detenzione di armi; al risarcimento delle vittime di atti terroristici; alle perquisizioni personali; alle autorizzazioni alla vendita di alcolici e i relativi orari.



Spagna

Leggi

GIUSTIZIA - COOPERAZIONE

Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales (BOE núm. 61)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4046.pdf>

Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso (BOE núm. 61)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4048.pdf>

La *Ley 4/2010* ha come intento principale quello di incorporare nel diritto spagnolo la [decisione quadro 2006/783/GAI](#) del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ("resoluciones de decomiso"). L'oggetto della legge è pertanto la disciplina del procedimento attraverso il quale devono essere trasmesse agli Stati membri dell'Unione europea, da parte delle autorità giudiziarie spagnole, le decisioni di confisca; vengono inoltre stabilite le modalità mediante le quali le autorità giudiziarie spagnole riconoscono ed eseguono tali decisioni, nei casi di trasmissione da parte di altro Stato membro (art. 1). Ai sensi dell'art. 3 si intende per "decisione di confisca" la sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale al termine di un procedimento relativo ad uno o più reati che abbia come conseguenza la privazione definitiva di beni. La decisione di confisca può riguardare qualsiasi tipo di bene, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché documenti con valore legale o documenti relativi a titoli o diritti su beni rispetto ai quali l'organo giurisdizionale di uno Stato membro abbia deciso che essi costituiscono il prodotto di un reato e gli strumenti di tale reato, purché siano passibili di confisca.

L'autorità giudiziaria spagnola competente per eseguire una confisca trasmetterà la decisione all'autorità competente di altro Stato membro della UE, se vi sono fondati motivi per ritenere che i beni oggetto della confisca si trovino in tale Stato (art. 6). L'autorità giudiziaria spagnola trasmetterà la decisione originale o una copia certificata all'autorità incaricata dell'esecuzione, unitamente a un certificato da compilare su un modello comune, mediante posta certificata, fax o mezzi informatici o telematici che permettano di stabilire l'autenticità del contenuto e l'identità del mittente. I giudici spagnoli dovranno trasmettere agli altri Stati membri i certificati nella lingua ufficiale dello Stato la cui autorità giudiziaria deve eseguire la confisca (art. 7). I certificati che sono rimessi alla Spagna dalle autorità competenti degli altri Stati membri possono essere inviati utilizzando il solo spagnolo, senza necessità di traduzione nelle altre lingue ufficiali del Paese.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L'art. 14 prevede il principio della non assoggettazione al controllo della doppia incriminabilità (“*doble tipificación*”), e pertanto l'esecuzione automatica della richiesta, per una serie di reati, tra cui: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e di armi, corruzione, frode, riciclaggio, omicidio volontario, lesioni personali gravi, furti organizzati, truffa, racket ed estorsioni, stupro.

Nel caso di concorso di decisioni di confisca (“*resoluciones de decomiso múltiples*”), ovvero sia quando in presenza di due o più decisioni di confisca concernenti una somma di denaro emesse contro la stessa persona fisica o giuridica, l'interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, o vi siano due o più decisioni di confisca concernenti lo stesso bene specifico, l'autorità competente spagnola decide quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, tenuto conto di tutte le circostanze, che possono includere la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto, le date delle rispettive decisioni e le date di trasmissione (art. 17).

L'art. 19 prevede la possibilità di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Ciò può avvenire qualora il certificato non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione. L'autorità può altresì rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della confisca qualora sia stato accertato che: *a)* l'esecuzione della decisione sarebbe in contrasto con il principio del “*ne bis in idem*”; *b)* se la confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legislazione spagnola, tranne in materia tributaria e di cambio; *c)* vi sono immunità che impediscono l'esecuzione; *d)* i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto spagnolo rendono impossibile l'esecuzione; *e)* in base al certificato, l'interessato non è comparso personalmente e non è stato assistito nel procedimento, a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione; *f)* la decisione si basa su procedimenti penali per reati che a norma del diritto spagnolo sono considerati commessi in Spagna oppure sono stati commessi al di fuori del territorio nazionale, e il diritto spagnolo non consente l'azione penale per tali reati quando siano commessi al di fuori del suo territorio; *g)* la decisione di confisca appare incompatibile con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Costituzione; *h)* se la decisione appare di competenza delle autorità spagnole. In alcuni casi, l'autorità esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno. È notificata senza indugio all'autorità dello Stato di emissione l'impossibilità di eseguire la confisca qualora, anche previa consultazione di tale Stato, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.

Da segnalare inoltre che è stata pubblicata contemporaneamente la *Ley Orgánica 3/2010*, volta ad aggiornare la legge organica 6/1985, sul potere giudiziario, per cui è aggiunto un comma all'art. 89-*bis* della medesima legge, che sancisce la competenza dei giudici monocratici penali (*Juzgados de lo Penal*) in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca trasmesse dalle autorità competenti di altri Stati membri della UE, quando le stesse devono compiersi in territorio spagnolo.



Spagna

Legge

RICICLAGGIO / TERRORISMO

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE núm. 103)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf>)

La presente legge traspone nell'ordinamento interno la [direttiva 2005/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La nuova legge, che abroga la legge 19/1993, del 28 dicembre 1993, sulla prevenzione del riciclaggio dei capitali, e apporta modifiche alla legge 12/2003, del 21 maggio 2003, sul blocco del finanziamento del terrorismo, mira a proteggere l'integrità del sistema finanziario e di altri settori economici stabilendo obblighi specifici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'art. 1, in particolare, precisa le attività che costituiscono riciclaggio di capitali (*blanqueo de capitales*):

- la conversione o il trasferimento di beni, essendo a conoscenza della loro provenienza illecita, allo scopo di occultare tale origine o di aiutare una persona ad eludere le conseguenze legali dei suoi atti;
- l'occultamento di natura, origine, localizzazione, disposizione, movimento o proprietà di beni o diritti su beni, essendo a conoscenza della loro provenienza delittuosa;
- acquisizione, possesso o utilizzazione di beni, essendo a conoscenza della loro provenienza delittuosa.

Costituiscono invece finanziamento del terrorismo (*financiación del terrorismo*) la somministrazione, deposito, distribuzione, raccolta di fondi o beni, in qualunque modo, in forma diretta o indiretta, con l'intenzione di utilizzarli, totalmente o parzialmente, al fine di commettere un reato di terrorismo previsto dal codice penale.

L'art. 2 identifica invece i soggetti obbligati al rispetto della legge, tra i quali istituti di credito e di assicurazioni, società di investimento, servizi postali, cambiavalute, fondi pensione, promotori immobiliari, notai, avvocati e procuratori.

La legge stabilisce quindi una serie di obblighi a carico di tali soggetti, in materia di diligenza (artt. 3-16), di informazione (artt. 17-25), di controllo interno (artt. 26-33), di mezzi di pagamento (artt. 34-37). Tra questi si segnala l'obbligo di identificare con precisione, attraverso un documento, l'identità delle persone con le quali si compiono negozi od operazioni, nonché l'obbligo di individuare il titolare reale di tali attività.

Nonostante l'abrogazione della legge 19/1993, è mantenuta in vita la Commissione di prevenzione del riciclaggio di capitali e delle infrazioni monetarie (*Comisión de*

segue



Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), da essa istituita presso il Ministero dell'Economia, che sarà competente per istruire i procedimenti sanzionatori per la non osservanza degli obblighi di prevenzione stabiliti dalla nuova legge (artt. 44-49).

L'ultima parte della legge (artt. 50-62) è dedicata infine al regime delle infrazioni, suddivise in molto gravi, gravi e lievi, e delle corrispondenti sanzioni, che possono comprendere, nei casi più gravi, una multa fino a 1.500.000 euro per gli enti responsabili, alla quale si aggiunge l'ammonizione pubblica (*amonestación pública*) e, se del caso, la revoca dell'autorizzazione amministrativa ad operare.

Politiche economiche



Francia

Legge

ECONOMIA

Loi n. 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (J.O. del 10 marzo 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021943745&dateTexte=>)

La legge rettifica la *Loi de finances* del 30 dicembre 2009 (Legge n.2009-1673) con l'obiettivo di dare attuazione alle decisioni annunciate dal Presidente della Repubblica, in seguito alla presentazione del *Rapport* della Commissione, presieduta da MM. Alain Juppé e Michel Rocard, sulle priorità strategiche dell'investimento dello Stato del futuro (*Investir pour l'avenir* - <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000547/0000.pdf>). La legge rettificativa ha lanciato un **programma d'investimenti per 35 miliardi di euro**, aprendo crediti supplementari di equivalente importo sul Bilancio dello Stato. Quattro le priorità strategiche individuate dalla legge: l'**istruzione superiore**, la **formazione** e la **ricerca** (19 miliardi di euro); l'**industria** e le **PMI** (6,5 miliardi di euro); lo **sviluppo durevole** (5 miliardi di euro) e l'**economia digitale** (4,5 miliardi di euro).

I nuovi crediti daranno luogo ad un versamento agli organismi di gestione nel quadro di una "governance" specifica. L'utilizzazione dei fondi gestiti dagli organismi beneficiari del prestito nazionale sarà pilotata infatti da una figura di recente creazione, il *Commissaire général à l'investissement*, attualmente René Ricol, posto sotto l'autorità del Primo Ministro e incaricato di vigilare sulla coerenza delle politiche d'investimento dello Stato (le responsabilità e i compiti del *Commissaire* sono state disciplinate a gennaio 2010 con il *Décret* n. 2010-80 - <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021725033&fastPos=1&fastReqId=1276807649&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>).

Un *Comité de surveillance*, presieduto congiuntamente dagli ex Primi Ministri Alain Juppé e Michel Rocard, e composto da due deputati e due senatori più otto personalità qualificate di nomina governativa, sarà incaricato di valutare gli investimenti realizzati. Per neutralizzare l'impatto degli oneri per gli interessi nel 2010 del prestito nazionale che verrà lanciato sui mercati per finanziare i futuri investimenti, sono stati cancellati 500 milioni di euro dai bilanci dei ministeri.

Il miglioramento delle previsioni di entrate ha permesso di limitare a 149.2 miliardi di euro il deficit di bilancio previsto nel 2010 (con un aumento di 31,9 miliardi di euro rispetto alla *Loi de finances* iniziale). Inoltre le previsioni delle entrate fiscali sono state riviste in rialzo di 2,1 miliardi di euro per effetto di tre fattori principali: l'applicazione di alcune censure del Consiglio costituzionale alla *Loi de finances* iniziale (-2,2 miliardi di euro), che non pregiudicano eventuali future misure correttive (in particolare sulla

segue



Carbon-tax, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° luglio 2010); la considerazione dei dati dell'esecuzione del bilancio nel 2009 (+ 3,6 miliardi di euro); le entrate ricavate dall'attuazione del condono per gli evasori fiscali (+ 700 milioni di euro).

A queste entrate si aggiunge 1 miliardo di euro per l'entrata eccezionale conseguente ad una sentenza favorevole alla Francia dei giudici dell'UE.

La nuova legge detta anche disposizioni per la modernizzazione del dispositivo di esonero degli oneri sociali per l'occupazione dei lavoratori occasionali e i lavoratori in cerca di occupazione nel settore agricolo, già annunciato dal Presidente Sarkozy a ottobre 2009. Il finanziamento dell'intero dispositivo sarà a carico del bilancio dello Stato e il costo di tale riforma sarà interamente compensato dalla cancellazione di crediti supplementari per i bilanci dei ministeri. Il deficit pubblico ai sensi del Trattato di Maastricht nelle previsioni della nuova legge risulta sceso all'8,2% nel 2010 (8,5 nelle precedenti previsioni), in ragione di prospettive di crescita più favorevoli che tengono conto anche dell'incidenza del finanziamento dei futuri investimenti, il costo dei quali sarà limitato a circa lo 0,1% del PIL nel 2010.

La legge ha infine introdotto un sistema di **tassazione eccezionale dei "bonus"**, al fine di rafforzare le garanzie offerte ai risparmiatori e ai titolari di depositi bancari e dare un inquadramento giuridico alle prassi in materia di remunerazione dei professionisti dei mercati finanziari. La nuova legge istituisce una tassa a carico degli istituti di credito pari al 50% dell'ammontare dei "bonus" versati, per l'esercizio 2009, dagli istituti a quei dipendenti, professionisti dei mercati finanziari, le attività dei quali siano suscettibili di avere un'incidenza significativa sull'esposizione ai rischi d'impresa e a quei professionisti del mercato sotto il controllo dei quali operano i primi. I proventi ricavati per effetto di questa tassa, entro il limite di 360 milioni di euro, saranno destinati all'OSEO, per assicurare una dotazione eccezionale all'istituto per i suoi compiti di servizio pubblico di finanziamento dell'innovazione e delle PMI.

La tassa sulla parte variabile delle remunerazioni dei professionisti dei mercati finanziari sarà esigibile a partire da un mese successivo all'entrata in vigore della legge.



Germania

Legge

ASSICURAZIONI - AGRICOLTURA

Gesetz zur Stabilisierung der Finanzlage der Sozialversicherungssysteme und zur Einführung eines Sonderprogramms mit Maßnahmen für Milchviehhalter sowie zur Änderung anderer Gesetze (Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz - SozVersStabG) von 14 April 2010 (BGBl. I, S. 410) - Legge per la stabilizzazione della situazione finanziaria relativa al sistema di garanzie sociali, per l'introduzione di un Programma speciale recante misure per i proprietari di bestiame da latte e per la modifica di altre leggi

Con la legge in oggetto, il Parlamento federale ha regolato diverse misure contenute nell'Accordo di coalizione (*Koalitionsvertrag*) dal titolo "Sviluppo, formazione, coesione" (*Wachstum. Bildung. Zusammenhalt*), sottoscritto dai presidenti dei tre partiti governativi (CDU, CSU e FDP) lo scorso 26 ottobre 2009.

La recente crisi finanziaria ha prodotto gravi effetti non solo sull'economia ma anche sui lavoratori che hanno perduto o rischiano ancora di perdere il proprio posto di lavoro. La crisi ha causato, altresì, consistenti buchi nel finanziamento del sistema delle assicurazioni sociali (*soziale Sicherungssysteme*). Nell'Accordo di coalizione del 2009 fu deciso di mantenere stabili i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, conseguentemente, i costi del lavoro, al fine di superare la crisi finanziaria. Fu deciso altresì di attuare uno "schermo di protezione" per i lavoratori.

La legge in oggetto si pone l'obiettivo di compensare, attraverso sovvenzioni e sussidi, la perdita delle entrate dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione sanitaria pubblica. A tale scopo, l'Agenzia federale del lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*) riceverà, alla fine dell'anno, un contributo per il disavanzo del conto (*Defizitzuschuss*), che attualmente ammonta a 12,80 miliardi di euro. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione sanitaria pubblica, è previsto per il 2010 un contributo federale aggiuntivo del valore di 3,9 miliardi di euro da destinare al Fondo per la salute (*Gesundheitsfond*).

Nel campo dell'agricoltura, la crisi del settore lattiero-caseario ha richiesto l'attuazione di misure immediate per il sostegno al reddito dei produttori del latte, in particolare dei proprietari dei terreni destinati ai pascoli. Nell'Accordo di coalizione era stato inserito il Programma federale a favore dell'agricoltura (*Sonderprogramm für die Landwirtschaft*) relativo al biennio 2010-2011. Il 16 dicembre 2009, il Gabinetto federale ha deciso l'adozione di alcune misure contenute nel *Sonderprogramm für die Landwirtschaft* e, in particolare, lo stanziamento di 500 milioni di euro per il Programma a favore del latte prodotto da animali al pascolo (*Grünlandmilchprogramm*).

segue



La legge del 14 aprile 2010 contiene misure a favore dei proprietari di bestiame da latte e provvedimenti urgenti volti a porre rimedio alla crisi di liquidità e delle entrate determinata dalle condizioni congiunturali.

In particolare, la legge introduce, all'articolo 1, la Legge sul Programma contenente misure speciali per i produttori di latte (*Gesetz über ein Sonderprogramm mit Maßnahmen für Milchviehhalter - Milch-Sonderprogrammgesetz*), i cui punti cardine sono, relativamente agli anni 2010 e 2011, un "premio pascolo" (*Grünlandprämie*) ed un "premio vacca nutrice" (*Kuhprämie*).

Infine, l'Unione europea, nell'ambito del Mercato europeo comune, ha messo a disposizione, come misura contro la crisi congiunturale, 300 milioni di euro (il cosiddetto *EU-Milchprogramm*) a favore dei produttori del latte, di cui circa 61 milioni sono stati destinati alla Repubblica federale tedesca. La legge in oggetto regola l'uso di tali risorse volte a finanziare un "premio aggiuntivo pascolo" (*zusätzliche Grünlandprämie*) per i proprietari di bestiame da latte che già nel 2009 sono stati colpiti dalla crisi del mercato lattiero-caseario.



Germania

Legge

BILANCIO DELLO STATO

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010) vom 6. April 2010 - Legge sull'accertamento del progetto di bilancio federale per l'anno 2010 (BGBl. I, S. 346)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*\[@attr_id=%27bgbl110s0346.pdf%27%5D\]](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl110s0346.pdf%27%5D])

Il 19 Marzo il *Bundestag* ha approvato la legge finanziaria 2010, il cui iter era cominciato a gennaio. L'approvazione è avvenuta con votazione nominale, durante la quale 313 deputati hanno votato a favore e 256 contro.

La Finanziaria del 2010 è l'ultima alla quale non si applichi il *Schuldenbremse*, meccanismo introdotto nel 2009 con una modifica alla Legge fondamentale, secondo il quale dal 2011 al 2016 il Governo dovrà provvedere a ridurre di almeno 60 miliardi di euro il deficit strutturale tedesco, almeno 10 miliardi per ciascuna finanziaria, e non potrà ricorrere all'emissione di nuovi titoli di Stato oltre il limite dello 0,35% del PIL.

La Finanziaria appena approvata invece prevede un aumento del deficit tedesco, che segna il record nella storia della repubblica federale. La manovra prevede, dopo i tagli introdotti nella lettura parlamentare (per un totale di 5,6 miliardi di euro), un aumento delle uscite complessive a 319,5 miliardi di euro, corrispondente al 5,3% in più rispetto a quelle del 2009.

La voce maggiore di spesa è rappresentata dal capitolo relativo al Ministero del Lavoro, che peraltro ha visto i maggiori tagli parlamentari. Le uscite in questo settore sono previste a oltre 142 miliardi di euro (3,6 in meno di quelle previste inizialmente dal Governo, anche per la prevista chiusura dell'Agenzia federale per il lavoro), pari al 44,8% dell'intero bilancio federale, in crescita dell'11,9% rispetto al 2009. Tra le voci più rilevanti nel bilancio federale, se per gli interessi si segnala un netto calo delle uscite (-11,5% rispetto al 2009) e moderati decrementi si registrano anche per la Difesa e per i Lavori pubblici, da segnalare una notevole impennata nelle spese a carico del Ministero della Salute (16 miliardi di euro, con un incremento del 38,7% rispetto al 2009). Il motivo di questo incremento è da ascrivere sostanzialmente al contributo federale di 6,3 miliardi di euro al Fondo sanitario nazionale (*Gesundheitsfonds*), istituito nel 2007 e operativo dal 1° gennaio 2009 per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dal nuovo regime di assicurazione sanitaria obbligatoria.

Per quanto riguarda le entrate si segnala un consistente calo delle entrate fiscali (-5,4% rispetto al 2009) soprattutto a causa della recessione che ha pesantemente colpito la Germania insieme agli altri paesi occidentali (-5% PIL nel 2009). Con questa Finanziaria, il rapporto tra disavanzo pubblico annuale e PIL dal 3,2% arriva quasi al 6%, il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL passa dal 73% al 78%, la quota di finanziamento con ricorso al credito passa dal 16,2% al 26,4% del PIL.



Germania

Legge

IMPOSTE E TASSE

Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 8. April 2010 - Legge per il recepimento di direttive fiscali comunitarie e per la modifica di altre disposizioni fiscali (BGBl. I, S. 386)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*\[@attr_id=%27bgbl110s0386.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl110s0386.pdf%27%5D)

Nel 2009 una serie di pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno riguardato la concessione delle pensioni di anzianità, l'utilizzo della cancellazione decrescente per l'usura (*Absetzung für Abnutzungen, AfA*) degli immobili nei paesi esterni all'Unione europea, la detraibilità delle donazioni per le istituzioni di pubblica utilità che si trovano in altri paesi della UE così come l'esenzione fiscale per i servizi postali pubblici, rendendo necessario un adeguamento della normativa fiscale tedesca. Inoltre era necessario recepire la direttiva 2008/117 per la modifica dell'imposta sul valore aggiunto con la finalità di combattere le frodi fiscali, attraverso l'introduzione dell'obbligo di comunicazione mensile delle registrazioni relative ai movimenti di merci interni alle aziende. Per ultimo, il progetto di legge si propone di recepire nella normativa fiscale un'indicazione contenuta nel patto di coalizione tra CDU/CSU e FDP dell'ottobre 2009, riguardo alla partecipazione dei dipendenti all'incentivazione fiscale delle imprese, attraverso l'estensione dell'esenzione fiscale per la partecipazione al patrimonio anche alle forme di compensazione differita (*Entgeltumwandlung*).

Durante l'esame in Commissione Finanze sono stati introdotti alcuni correttivi al progetto di legge, in particolare riguardo alle detrazioni fiscali per le donazioni, in modo da recepire in modo più preciso le indicazioni della Corte di giustizia. È stata inoltre proposta la rinuncia all'aggiunta dell'imposta comunale sulle attività imprenditoriali sugli impieghi finanziari per le imprese di servizi che abbiano un fatturato che almeno per metà derivi dai servizi finanziari; l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse-charge*) nei profitti derivanti dal commercio di emissioni di CO₂; un'ulteriore apertura della regolamentazione sul trasferimento di funzioni per una maggiore specificazione del prezzo di accredito in base ad elementi fondamentali del pacchetto di trasferimento.

Complessivamente la nuova legge avrà un impatto positivo sulle entrate fiscali tedesche, almeno a livello federale e statale, mentre i comuni avranno una ricaduta negativa abbastanza limitata. L'introduzione delle registrazioni mensili ai fini del calcolo dell'IVA comporterà invece la necessità di potenziare il personale e le strutture delle agenzie fiscali.



Regno Unito

Legge

ENERGIA

Energy Act 2010

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/27/contents>)

La legge si correla agli indirizzi adottati dal Governo in ordine alla programmata riduzione delle emissioni di CO₂ nella misura del 18% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2008, nella prospettiva di giungere ad una riduzione ben più rilevante (dell'80%) entro il 2050. Tali obiettivi sono stati formulati nel quadro della strategia nazionale messa a punto dal Governo per la graduale riconversione energetica del Paese, ispirata al principio dello sviluppo sostenibile, della valorizzazione delle opportunità di crescita economica da ciò offerte e nella tutela dei gruppi sociali più vulnerabili (le sue linee fondamentali sono state esposte nel documento dal titolo: *The UK Low Carbon Transition Plan – a National Strategy for Climate and Energy*, pubblicato nel luglio 2009).

Nell'intento di dare attuazione ad alcuni elementi di questa strategia, il legislatore ha perseguito, con il provvedimento ora in esame, tre finalità principali.

In primo luogo, è introdotto un quadro di incentivi finanziari per lo sviluppo commerciale delle attività di raccolta e stoccaggio geologico di CO₂ (*carbon capture and storage*, CSS). Le misure riguardano, in una fase iniziale, quattro progetti dimostrativi per la realizzazione, sul territorio nazionale, di impianti energetici che si avvalgono di questa tecnologia. Si prevede altresì che l'eventuale sviluppo di ulteriori impianti possa essere finanziato con entrate tratte da maggiorazioni tariffarie sulla fornitura di energia, e che i progetti presentati in questo ambito possano ricorrere al sostegno finanziario pubblico ad esito di procedure competitive.

Sono previste, in secondo luogo, forme di sostegno per i casi di disagio sociale determinati da penuria energetica (*fuel poverty*), fenomeno di cui si prospetta la riduzione anche mediante l'introduzione di sussidi e di tariffe agevolate per il riscaldamento domestico. A tale riguardo, i fornitori di energia sono obbligati a praticare tariffe differenziate per i *vulnerable consumers* una volta scaduto (nel marzo 2011) l'accordo nazionale vigente in questo ambito (*Voluntary Agreement*).

Infine, la legge persegue il rafforzamento dei poteri pubblici di regolazione energetica, affinché il corretto funzionamento del relativo mercato possa giovare ai consumatori e assicurare la disponibilità di risorse di energia sicure e conformi al principio di sostenibilità ambientale. A tal fine vengono specificate le competenze dell'autorità indipendente di settore – la OFGEM – in relazione al perseguimento dei fondamentali obiettivi della concorrenza del mercato, della tutela dei consumatori e delle iniziative rese necessarie dal cambiamento climatico. Con la medesima finalità, inoltre, sono apportate modifiche al regime autorizzatorio previsto per talune attività dell'industria energetica; sono ampliati i termini entro i quali la predetta autorità può irrogare sanzioni ai fornitori di energia; è in parte modificato il contenuto degli obblighi informativi dei fornitori nei rapporti contrattuali con gli utenti.



Spagna

Legge

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE núm. 53)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3365.pdf>)

La *Ley 1/2010* apporta alcune modifiche alla legislazione in materia di commercio al dettaglio. In particolare, la nuova legge risponde all'esigenza di aggiornare la legislazione spagnola in materia alla [direttiva 2006/123/CE](#) (cd. "direttiva servizi"), già parzialmente recepita dalla Spagna con la *Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio* (su cui si veda la scheda relativa nel Bollettino LS n. 6/2009, pp. 35-36).

La nuova disciplina si ispira al principio della libertà d'impresa ed ha come finalità quella di facilitare il libero stabilimento dei servizi di distribuzione commerciale e dei relativi esercizi, mediante differenti formati commerciali, garantendo nel contempo che siano soddisfatte le necessità dei consumatori. Il piccolo e medio commercio congiuntamente ai grandi centri commerciali hanno bisogno di svilupparsi in un regime di libera concorrenza affinché l'intero settore mantenga una funzione fondamentale di motore economico in un contesto caratterizzato da continui mutamenti.

La legge comprende un articolo unico, che apporta modificazioni a quattordici articoli o disposizioni della legge 7/1996, cui seguono alcune disposizioni transitorie e finali.

L'art. 2 della legge 7/1996, come modificato dalla legge in oggetto, definisce quali esercizi commerciali (*establecimientos comerciales*) i locali e le costruzioni o installazioni di carattere fisso e permanente, destinati all'esercizio regolare di attività commerciali, sia in forma individuale sia in uno spazio collettivo, e indipendentemente dal fatto che la vendita venga effettuata in forma continuata o in giorni o periodi determinati. Sono compresi in tale definizione i chioschi e in generale le installazioni di qualunque tipo con la medesima finalità, a condizione che posseggano la natura di immobile ai sensi del codice civile.

Tra le modificazioni più significative, si sottolinea che gli esercizi commerciali non saranno più sottoposti al regime dell'autorizzazione commerciale, se non in alcuni casi circoscritti, quali ragioni imperative di interesse generale collegate alla distribuzione commerciale (art. 6 della legge 7/1996, come modificato).

Viene quindi abolita l'autorizzazione preventiva per le vendite automatiche (art. 49 modificato); con riferimento alla vendita a distanza, si prescrive che le imprese interessate comunichino entro tre mesi l'inizio dell'attività al Registro delle vendite a distanza (art. 38 modificato).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Per quanto concerne la vendita ambulante o in forma non sedentaria, si aggiorna il quadro relativo alle autorizzazioni municipali, a cui esse sono sottoposte. Spetta infatti ai comuni (*ayuntamientos*) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di tale forma di vendita nei termini previsti dalle disposizioni municipali e dalla legislazione vigente (art. 54 modificato).

In materia di infrazioni e sanzioni, la competenza spetta alle Comunità autonome, vengono comunque apportate alcune modifiche al fine di rendere maggiormente effettivi gli strumenti dissuasori e repressivi in materia. L'art. 65 della legge 7/1996, come modificato, qualifica quale infrazione grave l'esercizio di un'attività commerciale senza previa autorizzazione nel caso in cui questa sia prevista, o senza aver effettuato in tempo la comunicazione al Registro delle vendite a distanza o non aver effettuato le comunicazioni o notificazioni all'autorità commerciale prescritte dalla normativa vigente. L'art. 68, come modificato, prevede che le infrazioni molto gravi siano punite con una multa da 30.000 a 900.000 euro, quelle gravi con una multa da 6.000 fino a 30.000 euro, quelle lievi con una multa fino a 6.000 euro.

La prima disposizione transitoria della legge 1/2010 prevede che le autorizzazioni per l'esercizio della vendita ambulante rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge siano prorogate automaticamente, senza superare però i termini stabiliti dalle amministrazioni pubbliche competenti.

La seconda disposizione finale dichiara che mediante tale legge si incorpora parzialmente nel diritto spagnolo la citata direttiva 2006/123/CE.

La terza disposizione finale contiene alcune previsioni relative ai distributori automatici di prodotti del tabacco (*máquinas expendedoras de productos del tabaco*), prevedendo che gli stessi possano essere localizzati all'interno di edicole (*quioscos de prensa*) situate nella pubblica via o all'interno di locali, centri o edifici nei quali non sia proibito fumare, in locali specifici di vendita di giornali con accesso diretto alla via pubblica e in altri luoghi (hotel, bar, ristoranti, sale da festa e di teatro, aeroporti ecc.) in una collocazione che permetta la vigilanza diretta e permanente sul loro uso da parte del titolare del locale o di lavoratori addetti. Tali distributori automatici non possono essere installati nelle aree annesse o di accesso ai locali o in altre zone (portici, passaggi, scale ecc.) che facciano parte dell'immobile ma che non siano propriamente all'interno di esso (art. 4 della legge 28/2005, in materia di misure sanitarie per il tabagismo e regolazione della vendita, somministrazione, consumo e pubblicità dei prodotti del tabacco, così come modificato).



Spagna

Legge

TELECOMUNICAZIONI

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (BOE núm. 79)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf>

La Ley 7/2010 ha tra i suoi obiettivi la trasposizione nell'ordinamento spagnolo della [direttiva 2007/65/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

La legge si compone di sei titoli. Il titolo I (artt. 1-3) contiene le disposizioni generali.

La nuova disciplina si applica ai "servizi di comunicazione audiovisiva" (*servicios de comunicación audiovisual*), in cui sono inclusi, ai sensi dell'art. 2 della legge, i servizi audiovisivi televisivi, televisivi a richiesta, televisivi mobili, radiofonici, radiofonici a richiesta, radiofonici mobili.

Il titolo II (artt. 4-21) contiene la normativa di base per la comunicazione audiovisiva ed è diviso in due capitoli. Il capitolo I (artt. 4-9) concerne i diritti del pubblico. L'art. 5 sancisce il diritto alla diversità linguistica e culturale: in tale ambito si prescrive ai fornitori del servizio televisivo con copertura nazionale o regionale l'obbligo di dedicare il 51% delle trasmissioni annuali ad opere europee, escludendo dal computo il tempo dedicato ad informazioni, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendita. A sua volta, la metà di questa percentuale deve essere riservata a produzioni europee in una delle lingue ufficiali della Spagna. È inoltre fatto carico ai fornitori del servizio televisivo con copertura statale o di una Comunità autonoma di finanziare in anticipo la produzione europea di film, film tv e serie televisive, documentari e film e serie di animazione, mediante l'utilizzo del 5% delle entrate (6% per i fornitori pubblici) nella produzione diretta oppure nell'acquisto dei diritti di sfruttamento di tali opere. L'art. 7 è relativo ai diritti del minore, la cui immagine o voce non possono essere utilizzate senza il relativo consenso; l'art. 8 sancisce i diritti delle persone disabili, i soggetti con problemi visivi o auditivi hanno diritto ad un'accessibilità universale alla comunicazione audiovisiva, in particolare per gli audiolesi è previsto il diritto alla sottotitolazione del 75% dei programmi e a due ore settimanali di programmi tradotti nella lingua dei segni.

Il capitolo II (artt. 10-21) concerne i diritti dei fornitori del servizio di comunicazione audiovisiva. L'art. 14 della legge riconosce ai fornitori del servizio il diritto a trasmettere messaggi pubblicitari, precisando che gli operatori televisivi devono esercitare tale diritto nel limite di 12 minuti per ora di trasmissione. In tale limite rientrano la pubblicità e le

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



televendite, con esclusione della sponsorizzazione (“patrocinio”) e del *product placement*.

L’art. 17 disciplina invece il *product placement* (“*emplazamiento de productos*”), sancendone il diritto di utilizzo in lungometraggi, cortometraggi, documentari, film e serie televisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento; in altri programmi è consentito in cambio della fornitura gratuita di beni e servizi. È invece proibito nei programmi destinati ai bambini.

Il titolo III (artt. 22-39) contiene le norme di base per la regolazione e il coordinamento del mercato della comunicazione audiovisiva. Il capitolo I (artt. 22-37) è relativo al regime giuridico di base della prestazione dei servizi di comunicazione audiovisiva in un mercato trasparente e plurale, il capitolo II (artt. 38-39) concerne la libertà di ricezione dei servizi prestati al di fuori della Spagna.

L’art. 22 configura i servizi di comunicazione audiovisiva come servizi di interesse generale che sono prestati nell’esercizio del diritto alla libera espressione delle idee, del diritto a comunicare e ricevere informazioni, del diritto alla partecipazione alla vita politica e sociale e del diritto alla libertà d’impresa nonché all’interno della promozione dell’uguaglianza, della pluralità e dei valori democratici.

Il titolo IV (artt. 40-43) concerne i prestatori pubblici del servizio di comunicazione audiovisiva, mentre il titolo V (artt. 44-54) disciplina il Consiglio statale dei mezzi audiovisivi.

L’art. 40 definisce il servizio pubblico di comunicazione audiovisiva come un servizio essenziale di interesse economico generale che ha come missione di diffondere contenuti che promuovano i principi e i valori costituzionali, di contribuire alla formazione di un’opinione pubblica plurale, di far conoscere la diversità linguistica e culturale della Spagna e diffondere la conoscenza e le arti, con particolare attenzione alla cultura audiovisiva.

Il Consiglio statale dei mezzi audiovisivi è un’autorità indipendente che supervisiona e regola le attività dei mezzi di titolarità o competenza dello Stato, con l’obiettivo di garantire il libero esercizio della comunicazione audiovisiva, la piena efficacia dei diritti e degli obblighi sanciti dalla legge, la trasparenza e il pluralismo del settore, l’indipendenza e l’imparzialità del settore statale radiotelevisivo e dei servizi connessi (art. 45).

Il titolo VI (artt. 55-61) contiene il regime sanzionatorio di base. Le Comunità autonome esercitano la competenza in materia di supervisione, controllo e protezione attiva per garantire l’attuazione della legge nonché la potestà sanzionatoria relativa ai servizi audiovisivi nella loro competenza territoriale (art. 56).

Chiudono il testo una serie di disposizioni aggiuntive e transitorie. Tra queste la quinta disposizione transitoria prevede, per i servizi di ausilio alle persone disabili, una tabella di marcia degli obblighi di trasmissione di programmi appositi, al fine di giungere entro il 2013 alla sottotitolazione del 75% delle trasmissioni (90% per i canali pubblici) e a 2 ore di programmazione con la lingua dei segni (10 ore per i canali pubblici).

Politiche sociali



Francia

Legge

MALATI - ASSISTENZA

Loi n. 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (J.O. del 3 marzo 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021897739&fastPos=1&fastReqId=534027453&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Con la legge n. 2010-209 è istituito un sussidio giornaliero (*allocation journalière*) per le persone che prestano assistenza ad un malato terminale.

Il provvedimento, votato all'unanimità dai parlamentari di entrambe le Camere, deriva da una proposta di legge presentata all'Assemblea nazionale il 28 gennaio 2009 (http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp).

La legge, che si compone di sette articoli e reca in particolare modifiche al Codice della sicurezza sociale e al Codice del lavoro, intende completare il dispositivo di assistenza ai malati gravi e terminali, già oggetto di due precedenti provvedimenti: In primo luogo, la legge n. 99-477 del 9 giugno 1999 (<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212121&fastPos=1&fastReqId=670090671&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>), recante misure per garantire il diritto di accesso alle cure palliative, il cui articolo 11, modificando il Codice del lavoro, aveva istituito un "congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie", di cui poteva beneficiare un lavoratore per assistere un proprio parente o una persona con cui condivideva il domicilio, aventi necessità di cure palliative. Il congedo, che non era remunerato, poteva essere anche trasformato, d'intesa con il datore di lavoro, in un periodo di attività lavorativa a tempo parziale. In secondo luogo, la legge n. 2003-775 del 21 agosto 2003, riguardante la riforma delle pensioni (<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&fastPos=1&fastReqId=1374379617&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>) che ha previsto la trasformazione del "congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie" in "congé de solidarité familiale". È in particolare l'articolo 38 della legge n. 2003-775 ad aver definito le forme di esercizio del "congedo di solidarietà familiare" (si vedano il nuovo articolo L. 3142-16 e ss. del Codice del lavoro: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?jsessionid=D01324D0C5CB71CBB22ED572CDDCE2F7.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006195798&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100714). La legge n. 2010-209 completa il dispositivo del "congedo di solidarietà familiare", prevedendo una forma di indennizzo per il lavoratore che ne usufruisce.

segue



Istituendo l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, si intende infatti compensare parzialmente la riduzione del reddito del lavoratore derivante dalla sospensione o riduzione della propria attività professionale per la necessità di occuparsi di un malato in fase avanzata o terminale, affetto da una patologia grave ed incurabile. (nuovo articolo L. 168-1 e ss. del Codice di sicurezza sociale: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D01324D0C5CB71CBB22ED572CDDCE2F7.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021925624&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100714). L'allocation journalière è concessa alle persone che assistono il malato a domicilio.

Il regime di "congedo di solidarietà familiare" è inoltre modificato dalla legge, prevedendo in particolare un'estensione del campo dei suoi beneficiari e la possibilità di un frazionamento del congedo stesso. La legge chiarisce inoltre il regime di protezione sociale della persona che assiste il malato (nuovo articolo L.161-9-3 del Codice di sicurezza sociale: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021925626&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100714&oldAction=rechCodeArticle>).

Possono essere beneficiari dell'allocation journalière d'une personne en fin de vie un parente dell'assistito, una persona che condivide il suo domicilio o una persona qualificata come "personne de confiance" del malato, ai sensi dell'articolo L. 1111-6 del Codice della sanità pubblica (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D01324D0C5CB71CBB22ED572CDDCE2F7.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000006685773&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100714). L'allocation journalière può essere attribuita ad impiegati nel settore privato e nel settore pubblico, ma anche a liberi professionisti e a persone in cerca di occupazione (demandeurs d'emploi).

Il sussidio, finanziato dal regime di assicurazione sanitaria nazionale, potrà essere erogato entro un limite massimo di 21 giorni. Se la persona assistita a domicilio deve essere ospedalizzata, il sussidio continua ad essere erogato entro il limite prestabilito. L'ammontare del sussidio è fissato mediante decreto. È previsto che il suo importo sarà di circa 49 euro al giorno. L'allocation journalière non può essere unita ad altre forme di sussidio (ad esempio congedo di maternità, sussidio di disoccupazione, ecc.). Il provvedimento stabilisce inoltre che ogni anno il Governo presenti alle commissioni parlamentari competenti un Rapporto sul tema della esecuzione della legge n. 2010-209. In questo compito il Governo potrà essere facilitato dalla recente istituzione dell'Observatoire national de la fin de vie. L'Osservatorio, istituito mediante il decreto n. 2010-158 del 19 febbraio 2010 (<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021852122&fastPos=1&fastReqId=1454048919&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>), che opera di concerto con il Ministero della sanità, si occupa della raccolta di dati relativi alle condizioni dei malati terminali e alle pratiche mediche utilizzate per erogare loro le necessarie cure. Anche l'Osservatorio è tenuto a presentare al Parlamento un Rapporto sulle ricerche effettuate in tale ambito.



Spagna

Legge

ABORTO

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (BOE núm. 55)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf>)

Con l'approvazione della presente legge è stata attuata in Spagna la riforma della normativa in materia di interruzione della gravidanza, attesa da quasi 15 anni, dopo che il nuovo codice penale spagnolo, approvato con la [Legge organica 10/1995](#), del 24 novembre 1995, pur introducendo nuove disposizioni riguardanti le fattispecie di reato sull'aborto (artt. 144-146), aveva mantenuto in vigore, in attesa di un riordinamento generale della materia, l'art. 417 bis del vecchio codice, che elencava i casi in cui l'aborto non era considerato reato.

In sostanza, poiché le uniche disposizioni vigenti sull'argomento si trovavano in articoli del codice penale (nuovo e vecchio), non esisteva una disciplina organica della materia, ma solo disposizioni di divieto generale, con indicazione di specifiche fattispecie di reato, e circostanze di eccezione al principio generale, che consentivano l'interruzione legale della gravidanza.

Tali eccezioni riguardavano:

- gravidanza che costituisse un grave pericolo per la vita o la salute fisica o psichica della gestante, previa acquisizione di un parere preventivo da parte di un medico specialista, diverso da colui che avrebbe effettuato o diretto l'operazione (c.d. "aborto terapeutico");
- gravidanza susseguente un atto di violenza carnale, purché il fatto fosse stato denunciato e l'aborto praticato entro le prime 12 settimane di gestazione (c.d. "aborto etico");
- presunzione che il feto potesse nascere con gravi tare fisiche o psichiche, basata su parere preventivo emesso da due specialisti appartenenti ad un istituto sanitario autorizzato, diverso da quello in cui sarebbe stata praticata l'operazione ed a condizione che essa avvenisse entro le prime 22 settimane di gestazione (c.d. "aborto eugenetico").

La legge organica 2/2010, abrogando l'art. 417 bis del precedente codice penale, ha quindi voluto riformare l'interruzione della gravidanza, inserendola nell'ambito più generale della tutela dei diritti fondamentali riguardanti la salute sessuale e riproduttiva della donna e stabilendo, al contempo, i corrispondenti obblighi dei pubblici poteri (art. 1).

In particolare, la legge proclama, tra i principi generali, "il diritto alla maternità liberamente decisa", collocato tra i diritti degli individui alla libera adozione di decisioni che riguardano la loro vita sessuale e riproduttiva, nel rispetto dei diritti delle altre persone e dell'ordine pubblico (art. 3).

I pubblici poteri, oltre a dover assicurare tutte le prestazioni previste dalla presente legge,

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dovranno anche vigilare sul rispetto del principio di uguaglianza nell'accesso a tutte le prestazioni e i servizi garantiti dal sistema sanitario nazionale, evitando ogni possibile discriminazione.

Le politiche pubbliche indicate dalla legge (artt. 5-11) contengono, oltre a misure specifiche in ambito sanitario, azioni informative e di sensibilizzazione della popolazione, attività di formazione in ambito educativo e l'elaborazione da parte del Governo, in collaborazione con le Comunità autonome, di un apposito piano quinquennale denominato "Strategia per la salute sessuale e riproduttiva".

Con riferimento alla nuova disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza, a parte alcuni requisiti fondamentali, già previsti dalla precedente normativa (operazione praticata da un medico specialista, o sotto la sua direzione, in un centro sanitario autorizzato, pubblico o privato, e con il consenso espresso per iscritto dalla donna), la legge organica 2/2010 introduce il principio generale della legalità dell'interruzione della gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione, su richiesta della donna (c.d. "aborto su richiesta"), in presenza di due requisiti (art. 14):

- la donna deve essere stata informata sui diritti, le prestazioni e gli aiuti pubblici di assistenza alla maternità, in modo da poter esprimere il proprio consenso informato;
- devono essere trascorsi almeno tre giorni tra il ricevimento delle suddette informazioni e la realizzazione dell'intervento chirurgico.

Trascorse le prime 14 settimane di gestazione, la legge consente l'interruzione di gravidanza, per ragioni mediche, in tre circostanze (art. 15):

- entro 22 settimane, in caso di "grave rischio per la vita o la salute della gestante", attestato da un parere preventivo emesso da un medico specialista, diverso da colui che effettua o dirige l'operazione. Si potrà prescindere da tale parere solo in casi di urgenza, dovuti a rischio per la vita della gestante;
- entro 22 settimane, in caso di "rischio di gravi anomalie nel feto", attestato da un parere preventivo emesso da due specialisti, diversi da coloro che effettuano o dirigono l'operazione;
- senza limiti di tempo, nel caso in cui "si scoprono anomalie nel feto incompatibili con la vita", in base a un parere preventivo emesso da un medico specialista, diverso da colui che effettua l'operazione, oppure quando "si scopra nel feto una malattia estremamente grave e incurabile al momento della diagnosi", come confermato da un apposito comitato clinico.

Tale comitato clinico (art. 16) sarà formato da una *equipe* pluridisciplinare composta da due medici specialisti in ginecologia e ostetricia o esperti in diagnostica prenatale e da un pediatra. La donna potrà scegliere uno dei tre specialisti.

Uno dei punti più controversi della legge è quello riguardante il consenso informato per le minorenni. La legge ha optato per l'applicazione senza restrizioni delle disposizioni previste dalla Legge 41/2002 sulla regolamentazione di base dell'autonomia del paziente e sui diritti e obblighi in materia di informazione e documentazione clinica; pertanto anche le donne di 16 e 17 anni potranno esprimere autonomamente il loro consenso, senza l'intervento dei genitori.

La legge ha infine modificato l'art 145 del codice penale e introdotto il nuovo art. 145 bis; da segnalare, a proposito, l'eliminazione di pene detentive per le donne che praticano l'aborto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, le quali sono ora passibili soltanto di una sanzione pecuniaria.



Stati Uniti d'America

Leggi

SANITÀ PUBBLICA

Patient Protection and Affordable Care Act (Public Law 111-148)
(Legge promulgata il 23 marzo 2010)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_public_laws&docid=f:publ148.111.pdf

Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 (Public Law 111-152)

(Legge promulgata il 30 marzo 2010)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_public_laws&docid=f:publ152.111.pdf

Nello scorso mese di marzo è andata finalmente in porto la riforma sanitaria voluta dal Presidente americano Barack Obama, attuata con un procedimento singolare, volto a superare le persistenti resistenze di una consistente parte dei deputati e dei senatori, appartenenti sia allo schieramento repubblicano sia a quello democratico.

La realizzazione della riforma è avvenuta, in particolare, mediante l'approvazione di due testi separati, il *Patient Protection and Affordable Care Act*, già approvato il 24 dicembre 2009 dal Senato (si veda il bollettino LS n. 6 del 2009, p. 50-51), e l'*Health Care and Education Reconciliation Act of 2010*, testo contenente alcune modifiche essenziali, volute dai deputati democratici, al testo precedente.

In primo luogo, nella seduta del 21 marzo 2010, è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti (con 219 voti favorevoli e 212 contrari) il *Patient Protection and Affordable Care Act* già approvato al Senato, che è stato quindi sottoposto alla firma del Presidente Obama e promulgato il 23 marzo. Lo stesso 21 marzo, la Camera approvava anche, in prima lettura, un nuovo progetto di legge contenente le modifiche alla versione della riforma appena votata in via definitiva, che veniva inviato all'esame del Senato utilizzando il procedimento di "riconciliazione" (*reconciliation*), usato in genere negli Stati Uniti per la votazione delle leggi di carattere finanziario, e al quale si può fare ricorso solamente una volta all'anno; questo *escamotage* procedurale ha evitato il ricorso, al Senato, alla maggioranza qualificata di almeno 60 voti su 100 per l'approvazione del testo (la stessa che aveva approvato il *Patient Protection and Affordable Care Act*). L'*Health Care and Education Reconciliation Act of 2010* è stato quindi approvato dal Senato con 56 voti favorevoli e 43 contrari, con introduzione di lievi modifiche, e dopo un ultimo passaggio alla Camera è stato inviato al Presidente e promulgato il 30 marzo successivo.

segue



La versione definitiva della riforma sanitaria ha escluso la presenza di ogni forma di assistenza sanitaria statale (c.d. *public option*), accanto all'offerta di polizze private da parte delle compagnie di assicurazioni; tuttavia l'*Office of Personnel Management*, l'ente governativo che gestisce il programma di assistenza sanitaria per i dipendenti pubblici federali (*Federal Employees Health Benefit Program*), avrà il compito di negoziare con le compagnie di assicurazioni private l'offerta, nell'ambito delle borse dei singoli stati dove sono disponibili i piani assistenziali (*American Health Benefit Exchanges*), di almeno due polizze interstatali (*multi-state plans*), delle quali almeno una offerta da enti *non-profit*. Tali polizze, acquistate a prezzi contenuti e destinate ai cittadini con redditi medio-bassi, devono comunque garantire livelli di copertura comparabili con quelli assicurati dalle polizze private, in base ad una serie di requisiti standard fissati dalla legge. Sussidi statali (*premium subsidies*) saranno inoltre disponibili per le famiglie con livelli di reddito compresi tra il 133% e il 400% della soglia di povertà fissata a livello federale (da 29.327 a 88.200 dollari per una famiglia di quattro persone nel 2009), in modo da limitare il costo della polizza al 2% del reddito, per coloro al 133% del livello di povertà, e fino al 9,5% del reddito, per coloro tra il 300 e il 400% del livello di povertà.

È stato confermato l'allargamento dei programmi federali di assistenza *Medicaid* (per i poveri) e *Medicare* (per gli anziani), al fine di perseguire l'aumento della fascia di popolazione americana coperta dall'assistenza sanitaria pubblica. In particolare, *Medicaid* comprenderebbe tutte le persone con meno di 65 anni, con redditi fino al 133% della soglia di povertà (14.404 dollari per un individuo e 29.327 dollari per una famiglia di quattro persone nel 2009).

Sono stati mantenuti anche i requisiti più stringenti per le nuove polizze sanitarie, a tutela dei cittadini, vietando in via generale il diniego alla copertura, così come l'applicazione di premi più onerosi, per alcune persone, in ragione del loro preesistente stato di salute (*pre-existing conditions*); sono state inoltre fissate alcune prestazioni di base che devono essere garantite e sono stati stabiliti limiti massimi annuali di spesa straordinaria per gli assicurati, per prestazioni inizialmente non previste (*out-of-pocket expenses*).

È rimasto anche il principio dell'obbligo individuale di procurarsi un'assicurazione sanitaria a partire dal 2014, con eccezioni, principalmente, per le persone e i nuclei familiari indigenti, per coloro che adducono motivi religiosi, e per gli indiani d'America; per coloro che non si adeguano è previsto il pagamento di una penale pari al 2,5% del reddito annuale lordo (al massimo 695 dollari per una persona e 2.085 dollari per un nucleo familiare).

Per quanto riguarda i datori di lavoro, non è previsto l'obbligo di offrire un'assicurazione sanitaria ai dipendenti, ma per le imprese con più di 50 lavoratori è comunque fissata una tassa di 2.000 dollari per ogni dipendente a tempo pieno (con franchigia fino a 30 lavoratori), a carico del datore di lavoro che non fornisca alcuna assicurazione sanitaria.

Per quanto concerne, infine, i costi complessivi della riforma e le sue modalità di finanziamento, il *Congressional Budget Office* ha stimato in 938 miliardi di dollari la spesa totale per i prossimi dieci anni, con la quale verrà estesa l'assistenza sanitaria a 32 milioni di cittadini che ne sono al momento sprovvisti. Tali costi saranno sostenuti, in primo luogo, mediante risparmi mirati nei programmi *Medicare* e *Medicaid*, nonostante l'allargamento, come precedentemente segnalato, dei soggetti a quali sarebbero rivolti. In secondo luogo, invece, sono previsti aumenti di entrate, in particolare aggravii erariali per le assicurazioni sanitarie più costose (*high-cost insurances*).

Indice delle voci

ABORTO (ES)	43
ASSICURAZIONI – AGRICOLTURA (DE)	29
BILANCIO DELLO STATO (DE)	31
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ES)	34
COSTITUZIONE – RIFORMA (UK)	13
DIRITTI D’AUTORE (UK)	15
DIRITTI POLITICI E CIVILI (UK)	17
DIRITTO PENALE (FR)	9
ECONOMIA (FR)	27
ENERGIA (UK)	33
GIUSTIZIA (UK)	19,20
GIUSTIZIA – COOPERAZIONE (ES)	21
IMPOSTE E TASSE (DE)	32
MALATI – ASSISTENZA (FR)	41
PROCESSO PENALE (FR)	10
RESPONSABILITA’ PENALE (FR)	10
RICICLAGGIO (ES)	23
SANITÀ PUBBLICA (US)	45
SERVIZIO CIVILE (FR)	12
TELECOMUNICAZIONI (ES)	36
TERRORISMO (ES)	23

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d’America

